

La presente deliberazione viene affissa il 24 GEN. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 93 del 20 GEN. 2006

Oggetto: TAR di Napoli Giudizio Fusco Benito c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Venti del mese di Gennaio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente	_____
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 11/12/95 il Sig. Fusco Benito agiva in giudizio c/ Provincia di Benevento per l'annullamento della delibera di G.P. n. 1916/95;

Con determina n.26/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al TAR Campania Napoli da Fusco Benito c/ Provincia di Benevento notificato il 11/12/95 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.23/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.26/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso dinanzi al Tar Campania di Napoli promosso da Fusco Benito c/ Provincia di Benevento notificato il 11/12/95 ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 64 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 24 GEN. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 27 GEN. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 10 FEB. 2006
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 10 FEB. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per
 SETTORE AMMINISTRAZIONE
 SETTORE _____
 SETTORE _____
 Revisori dei Conti
 X Nucleo di Valutazione 7639
26.1.06
 Conferenza Cap. G. I.

il _____ prot. n. ES 1195
 il _____ prot. n. 14.2.06
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____
 il _____ prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

226

15/2/06

Prot. n. 1195

Benevento, lì 14 FEB. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

Il CONSIGLIO

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA
SEDE

**Oggetto: DELIBERA GIUNTA PROV.LE N. 23 DEL 20.1.2006 AD OGGETTO:
"TAR DI NAPOLI GIUDIZIO FUSCO BENITO C/PROVINCIA BN -
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio".-**

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

gmu



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

131
26.1.06

Prot. n.633.....

Benevento, lì.....
26 GEN. 2006

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

MINUTA

AL PRESIDENTE NUCLEO
DI VALUTAZIONE

SEDE

Oggetto: DELIBERA N. 23 DEL 20 gennaio 2006

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

que

2665
12-12-95
11.DIC.1995

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

NAPOLI

BENEVENTO
Regole
→
PROCURA SPECIALE

Avv. Silvio Ferrara

Ricorre

Fusco Benito, n. a Benevento il 24-7-1933 ed ivi residente alla via Perinetto, rapp.to e difeso dall'avv. Silvio Ferrara con il quale elettivamente domicilia in Napoli presso la segreteria del TAR adito giusta mandato a margine del presente atto

per l'annullamento

della delibera della Giunta dell'Amministrazione Provinciale di Benevento n. 1916 del 10-10-95, pubblicata in data 12-10-95 per 15 gg. e quindi divenuta esecutiva il 27-10-95 e ad esso ricorrente notificata presso il domicilio elettivo il 16-10-95 (v. doc. 2) con la quale è stata rigettata "la domanda del sig. Fusco Benito notificata a mezzo Uff.le Giudiziario il 18-9-95", nonchè di ogni altro atto ad essa sotteso, connesso, preordinato e conseguente.

FATTO 31489 11 DIC. 1995

1° - Con atto notificato il 18-9-95 (v. doc. 3) Fusco Benito assumendo di occupare dal 1967 un appartamento sito in Benevento alla via Perinetto costruito in forza della L. 408/49 dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, corrisponendo mensilmente il canone nella misura richiesta e pari alle quote di riscatto dell'alloggio medesimo (trattandosi nella fattispecie, di un'unità abitativa destinata a futura vendita) ed assumendo quindi, di essere oramai assegnatario chiedeva:

a - in via principale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'assegnazione,

Vi nomino mio difensore e Procuratore nel procedimento di cui al presente atto nonchè per l'atto di precetto e successivi occorrenze, per il procedimento esecutivo, perchè anche separatamente mi difendiate e rappresentiate. Mi difenderete e rappresenterete, altresì, nella proposizione di domande riconvenzionali, in tutti i giudizi di opposizione in ogni fase di tutte le procedure concorsuali di cui alla Legge Fallimentare, sia come ricorrente che come resistente, ed in tutte le fasi delle procedure esecutive sino al soddisfo ed all'estinzione; con ampio potere di chiamare in causa. Se di cognizione e se dinanzi al T.A.R. Vi conferisco espressamente la facoltà di sottoscrivere, in mio nome e conto, il ricorso introduttivo del giudizio ed eventuali motivi aggiunti. Espressamente, Vi conferisco facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti del giudizio, desistere da ricorsi per fallimento, riscuotere, quietanzare, ritirare atti, documenti e titoli in ogni sede giudiziaria, nel mio interesse ed in mio nome e conto. Nominerete Avvocati e Procuratori, ove lo riteniate a vostro insindacabile giudizio, in ogni sede giudiziaria, in aggiunta a Voi o in vostra sostituzione, con gli stessi poteri a Voi conferiti, nessuno escluso: le relative competenze cederanno a mio esclusivo carico. Il presente mandato Vi conferisco per ogni grado del processo di cognizione, per ogni fase del processo di esecuzione e per ogni eventuale necessaria riassunzione. Ritengo sin d'ora per rato e fermo il Vostro operato. Eleggo domicilio nel Vostro studio.

o Velli
M. Ferrara

il trasferimento in proprietà del predetto alloggio essendo trascorsi 10 anni dall'inizio della locazione e previo versamento del capitale corrispondente;

b - in via subordinata, qualora la P.A. non lo dovesse ritenere assegnatario ma occupante sine titolo, chiedeva la regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell'art. 25 DPR 1035 del 1972, occupando egli l'alloggio già prima dell'entrata in vigore della L. 865/71;

c - o, in via più gradata ancora, chiedeva la regolarizzazione del rapporto locativo ai sensi dell'art. 53 della L. 457/78.

2° - Detta istanza è stata rigettata con l'atto n. 1916/95 (v. doc. 2), oggetto del presente ricorso, così motivando:

"a - perchè il sig. Fusco Benito non risulta nè nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi, nè tra gli assegnatari;

b - perchè l'art. 12 del Regolamento di assegnazione prevede il trasferimento della proprietà degli alloggi assegnati in locazione, mentre il Fusco non ha mai avuto in locazione l'alloggio occupato a titolo precario;

c - perchè la regolarizzazione del rapporto locativo è subordinato al recupero da parte dell'Ente di tutto il dovuto come arretrato ai sensi del DPR 1035/72 e L. 457/78 art. 53 e ai sensi dell'art. 53 della citata legge lett. c) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad altro assegnatario già individuato in graduatorie pubbliche a norma di legge e la graduatoria e la delibera n. 991 del 22-4-64 riporta n. 24 dipendenti in graduatoria a fronte di 13 assegnazioni;

d - perchè, infine, nessun pagamento è stato effettuato, l'Amministrazione

Provinciale ha convenuto lo stesso Fusco dinanzi al Tribunale di Benevento per il rilascio dell'appartamento e contestuale risarcimento per l'occupazione senza contratto..... "

3° - L'appartamento di cui al presente ricorso, fa parte di un immobile realizzato dall'amministrazione Provinciale di Benevento con i benefici e ai sensi della L. 2-7-49 N. 408, da assegnare in locazione *con patto di futura vendita*.

Poichè la delibera n. 241 del 22-4-64 approvava la graduatoria degli aventi diritto alle assegnazioni, non può essersi trattato che della costruzione di 16 alloggi da destinare in locazione con patto di futura vendita.

Tutti i 16 alloggi furono assegnati, senonchè vi furono due rinunzie ed in uno dei due alloggi rinunciati dal 1967 vive, con la sua famiglia, l'odierno ricorrente.

Nel 1974 (v. doc. 4) tale situazione, su relazione e proposta favorevole del competente ufficio, fu regolarizzata e comunque accettata dalla P.A.; in ogni caso è dal 1967 che il Fusco si trova nelle stesse condizioni di fatto e di diritto degli altri assegnatari; anzi era ed è in perfetta regola con i pagamenti dovuti (v. doc. 5).

DIRITTO

1° - Violazione e falsa applicazione artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 l. 7-8-90 N. 241. Violazione delle norme sul giusto procedimento. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 97 c. 2° della Costituzione e dei principi della trasparenza, efficienza ed imparzialità dell'attività amministrativa.

1.a - Com'è noto, gli artt. 7 e scgg. della L. 241/90 hanno istituzionalizzato la partecipazione del privato al procedimento amm.vo e comunque del destinatario dell'atto emanando, anche quando il procedimento sia avviato per iniziativa del privato stesso.

E' stato disegnato un modello procedimentale nel quale il soggetto, nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, deve essere tempestivamente notiziato dell'avvio del procedimento stesso e deve essere posto in grado di partecipare a tutte le relative fasi, ivi compresa l'istruttoria, da espletare in contraddittorio, con la possibilità di presentare memorie.

A tale partecipazione viene dato impulso con l'avviso dell'avvio del procedimento e con la comunicazione del responsabile del procedimento. Nel caso di specie, il ricorrente si è visto comunicare il provvedimento finale senza che esso fosse stato preceduto dai predetti adempimenti. La violazione di tale obbligo di comunicazione dell'avvio e del responsabile del procedimento, da rispettare anche quando l'attività amm.va è promossa per iniziativa del privato, configura la violazione del diritto alla partecipazione e del diritto di difesa del destinatario dell'atto già nella fase precedente all'emanazione dello stesso, con conseguente sua illegittimità (TAR Campania I, 13-1-94 n. 30; TAR Abruzzo 506/94). Infatti la dottrina e la giurisprudenza amm.va sono pacifiche nell'evidenziare e nel sottolineare che l'obbligo della comunicazione dell'avvio del procedimento all'interessato è finalizzato a porre il soggetto in grado di presentare materiale a sé favorevole ed in genere ad esercitare un'utile difesa e va

applicato a tutti i procedimenti amm.vi onde la violazione di tale obbligo rende illegittimo l'atto finale adottato (TAR Liguria 309/93; TAR Marche 323/93; TAR Marche 30/92; TAR Molise 28/94).

1.b - Peraltro la censurata violazione configura anche l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Nel procedimento di formazione dell'atto amministrativo, come delineato dalla legge 241/90 viene esaltato il momento o la fase di ricognizione di tutti gli interessi, affinché la P.A. li valuti e dalla loro eventuale comparazione emerga quello da privilegiare come interesse pubblico preminente, nell'atto definitivo. In tale contesto la sollecitazione alla partecipazione con l'avviso dell'avvio del procedimento al destinatario è strumentale anche alla migliore evidenziazione del rispettivo interesse. La mancanza dell'avviso e la mancata partecipazione, quindi, configura una deficienza di istruttoria che si concreta in un difetto di motivazione per la mancata o insufficiente considerazione-valutazione di quell'interesse.

1.c - La L. 241/90 ha fortemente tipizzato l'iter procedimentale di formazione dell'atto amm.vo, dando particolare risalto alla fase istruttoria con l'individuazione obbligatoria del responsabile del procedimento e con la sollecitazione, con la comunicazione dell'avvio del procedimento, della partecipazione dei soggetti interessati, ivi compresi i destinatari dell'atto finale.

Tale sistema, sostanzialmente, evidenzia il particolare interesse del legislatore per la trasparenza e l'efficienza della P.A. con il porre in essere

dei validi elementi di garanzia per l'effettività dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amm.va.

In tale contesto di finalità, l'art. 4 impone a ciascuna P.A. di determinare, in via preliminare ed astratta, con riferimento a ciascun tipo di procedimento relativo ad atti rientranti nella propria sfera di competenza, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della eventuale adozione del provvedimento finale. Ciò significa che già sulla delibera impugnata la P.A., previa una completa ed attenta ricognizione dei propri ambiti di competenza, avrebbe dovuto individuare la struttura burocratica cui concretamente era affidata la responsabilità del buon andamento dell'iter procedimentale relativo.

A questo avrebbe dovuto far seguito, da parte del dirigente dell'unità organizzativa così individuata, l'assegnazione dello specifico procedimento ad un dipendente quale responsabile dello stesso.

Tutto questo doveva avvenire con le necessarie forme di pubblicità che se non trovano codificazione nella specifica norma trovano un requisito minimo nell'ultimo comma dell'art. 5 secondo il quale *"l'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse"*.

Tale omissione configura una specifica violazione di legge con lesione di ben individuati "beni" che il legislatore mirava a tutelare e precisamente:

a - il diritto del destinatario dell'atto per l'esercizio dell'azione di responsabilità nelle varie forme previste dall'ordinamento nei confronti del

responsabile del procedimento per inadempimento dei suoi "doveri primari" come dettati nell'art. 6 L. 241/90;

b - tutta l'attività che l'art. 6 L. 241/90 pone a carico del responsabile del procedimento.

Sicché la censurata omissione oltre che configurare la violazione di legge in relazione al procedimento di formazione dell'atto per come tipizzato dal legislatore, concreta anche un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Difatti l'attività istruttoria posta a carico del responsabile del procedimento mira essenzialmente ad assicurare il buon esercizio dell'azione amministrativa, la trasparenza e l'imparzialità della stessa.

Essa, infatti, si articola in un'attività di raccolta di dati, di accertamento dei presupposti e delle condizioni, di impulso per la partecipazione dei titolari degli interessi coinvolti, di proposta e di sintesi nella relazione istruttoria finale; sicché essa è essenziale ed indispensabile ai fini del soddisfacimento dell'obbligo e della motivazione dell'atto finale che l'organo competente andrà ad adottare e quindi per la comprensione e verifica, sotto il profilo della logicità, dell'iter logico attraverso il quale la P.A. perviene all'atto determinativo finale.

2° - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Contraddittorietà ed illogicità manifesta. Travisamento dei fatti.

Violazione di legge.

2.a - La mancata partecipazione del destinatario dell'atto all'iter formativo dello stesso, si è concretizzato nelle illegittimità censurate in rubrica.

La motivazione dell'atto impugnato, infatti, è soltanto apparente, anzi di routine, essendosi la P.A. limitata ad una ricognizione della legislazione vigente e degli atti posti in essere, ma senza verificare l'attualità delle posizioni e degli interessi in gioco.

Rispetto, infatti, ad una passata posizione dell'odierno ricorrente di rigida contrapposizione alla tesi della P.A., questa oggi avrebbe dovuto prendere atto del nuovo interesse prospettato dal Fusco stesso con l'istanza del 18-9-95 e cioè della sua richiesta principale di trasferimento in proprietà (probabilmente non accoglibile per la P.A.), ma anche della subordinata di regolarizzazione del rapporto locativo.

La puntuale applicazione delle norme sulla partecipazione, avrebbe consentito alla P.A. di raccogliere ulteriori elementi e quindi di meglio individuare il nuovo interesse prospettato dal Fusco la cui richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo, in quanto in palese contrasto con i suoi precedenti atteggiamenti, andava e va interpretata come tacita rinuncia ai giudizi pendenti e quindi di acquiescenza ai precedenti atti della P.A. di invito a regolarizzare il rapporto locativo.

Tale difetto di istruttoria, invece, non ha consentito alla P.A. di cogliere il suddetto mutato atteggiamento e quindi la richiesta subordinata del Fusco che viene disattesa apoditticamente ed astrattamente su presupposti, in fatto ed in diritto, invece superati con l'istanza 18-9-95.

2.b - Tale censura a largo spettro, sul metodo istruttorio e motivazionale seguito dalla P.A., si concretizza, poi, in specifiche e puntuali censure.

In particolare, in ordine alla richiesta di trasferimento in proprietà, la P.A.

J

ha omesso di verificare e puntualizzare se dopo del 1964 vi siano state altre graduatorie ed in ogni caso sul proprio comportamento (indicativo di un evidente rapporto di assegnazione con patto di futura vendita) che dal 1967 ha considerato e trattato il ricorrente alla stregua degli altri assegnatari, riconoscendogli gli stessi doveri e diritti, con la partecipazione alle riunioni condominiali e con l'incasso del relativo canone.

Sul punto, pertanto, andava effettuato un puntuale inventario dei comportamenti dal 1967 ad oggi, e qualora avesse voluto disattendere le conclusioni del Fusco, argomentare con altrettanta puntualità in fatto ed in diritto.

Invece, rispetto al permanere e allo svolgersi del rapporto dal 1967 ad oggi, rigettare la richiesta di trasferimento in proprietà, sulla scorta della semplice rilevazione che il Fusco non figurava nella graduatoria n. 991 del 22-4-64 è insufficiente, sia come rilevazione in fatto che come argomentazione in diritto, con conseguente censura di difetto di istruttoria e di motivazione.

2.c - Anche la subordinata e cioè l'istanza di regolarizzare il rapporto sotto il profilo della locazione è stata "liquidata" frettolosamente e con i vizi censurati in rubrica.

Che il Fusco abbia impugnato la precedente decisione (con invito) della P.A. a regolarizzare il rapporto con un contratto di locazione, non è argomentazione idonea (né in fatto, né in diritto) per rigettare tale nuova richiesta.

Detti precedenti, infatti, potrebbero comportare al più un'esigenza di

definire gli effetti economici del contenzioso pendente, ma non possono preconstituire una preclusione ostativa all'emergere della nuova volontà del Fusco ad accedere oggi all'invito già rivoltagli a regolarizzare il rapporto locativo.

Tale subordinata e quindi l'istanza, sotto tale profilo, andava esaminata in sé sull'ammissibilità ed andava accolta o rigettata in via autonoma, anche se l'eventuale determinazione positiva poteva essere subordinata alla definizione del pregresso contenzioso.

Già s'è evidenziato che, se fosse stata rispettata la normativa sulla partecipazione al procedimento amministrativo, certamente tali discrezie avrebbero trovato una sede dialogica e preprocessuale per il loro superamento.

Ma v'è di più.

L'odierno diniego (si parla sempre della subordinata) in sé considerato (e cioè a prescindere dallo specifico precedente sfociato in contenzioso e dalla definizione degli effetti di quest'ultimo) si appalesa illogico e contraddittorio.

Non si comprende, infatti, come e perchè siano oggi scomparsi i presupposti e le condizioni per la concessione in locazione, invece riscontrati positivamente nella delibera n. 842 del 27-4-93; al più, si ripete, l'istanza era da accogliersi negli stessi limiti di cui alla precedente delibera, con l'aggiunta - come condizione - della rinuncia (con l'eventuale aggravio delle relative spese) al precedente contenzioso, ma giammai rigettarsi per mancanza delle condizioni di legge.

Peraltro, non è affatto vero che queste ultime manchino.

La rilevazione che nella graduatoria n. 991 del 22/4/1964 vi siano (all'epoca) altri 14 soggetti in graduatoria, non significa affatto che il Fusco abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad altro assegnatario. Di fatti la legge richiede espressamente "altro assegnatario" ed essere in graduatoria (per quei 14) non significa affatto essere assegnatario; anche perchè tale rilevazione andava verificata sia medio-tempore che all'attualità, dal momento che quei 14 potrebbero oggi non essere più interessati o legittimati.

Anche l'affermazione successiva che il Fusco non abbia effettuato "alcun pagamento" è infondata e ciò risulta per tabulas.


P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso con tutte le conseguenze di legge anche in materia di spese e quindi:

a - annullare l'impugnato provvedimento e per l'effetto riconoscere e dichiarare il diritto del ricorrente al trasferimento in proprietà dell'appartamento oppure, in via subordinata, il suo diritto alla regolarizzazione del rapporto secondo il regime locativo.

Benevento, 07-12-95

Avv. *Silvia Ferrara*



RELATA DI NOTIFICA

Addi 11/12/ 1995, ad istanza dell'Avv. *Silvio Ferrara*, ut supra,
io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Esecuzioni e
Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato l'antescritto atto a:

1° - Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del Presidente
suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la Sede

dell'Ente, ivi recandomi e consegnandone una copia conforme a mani *di*

*Merone Fianello, impiegato
del Comune, incaricato a
ricevere la notifica*

AW 11/12/95

ASSISTENTE U.N.E.P.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Falco Vincenzo